

ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE

Prime istruzioni per l'attività di spedizioniere

(Guida aggiornata a settembre 2012)

SPEDIZIONIERI

Indice generale

1) RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
2) DEFINIZIONE.....	3
3) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'	4
4) MODIFICHE E/O CESSAZIONI.....	6
5) APERTURA UNITA' LOCALE.....	6
6) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	6
7) DEPOSITO CAUZIONALE.....	7
8) REQUISITI (GENERALI-MORALI-PROFESSIONALI).....	7
9) LE CAPACITA' FINANZIARIE.....	8
10) SANZIONI.....	9
11) VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI.....	9
12) RICORSI.....	9
13) REGIME TRANSITORIO (dal 12/05/2012 al 13/05/2013).....	10
14) IMPRESE ESTERE.....	10

1) RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 14 novembre 1941, n. 1442 Iscrizioni di elenchi autorizzati degli spedizionieri

Legge 15 dicembre 1949, n. 1138: Aumento dei limiti fissati dall'art. 10 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, per le cauzioni degli spedizionieri.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" (articoli 73, 80 e 85);

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012. Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti l'attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli 76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata da L. n. 122/2010 - Articolo 19 "Segnalazione certificata di inizio attività".

D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

D.lgs. 06 agosto 2012, n. 147 (di modifica del Dlgs. n. 59/2010) artt. 14 e 20
Circolare ministeriale del M.I.S.E. n. 3656/C del 12.09.2012 paragrafi 9.3, 9.4, 9.5 - Circolare esplicativa del Dlgs. n. 147/2012.

2) DEFINIZIONE

E' **spedizioniere** colui che, in forma organizzata e continuativa, fa da intermediario tra il committente (colui che deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri). Lo spedizioniere deve occuparsi di tutte le operazioni necessarie alla spedizione per conto del committente sulla base di un contratto stipulato con quest'ultimo ed in cambio ha diritto ad un corrispettivo.

L'elenco autorizzato degli spedizionieri è stato soppresso dall'art. 76 D.lgs. n. 59/2010.

3) SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'

Le imprese che iniziano l'attività di SPEDIZIONIERE devono presentare la **segnalazione certificata di inizio attività** utilizzando la Comunicazione unica al Registro delle imprese nella cui provincia esercitano l'attività oppure, **se esercitano l'attività in più sedi o unità locali, devono presentare una SCIA per ciascuna di esse al competente Registro delle imprese**

Con la SCIA:

a) Il possesso dei requisiti di idoneità (professionali e morali), **devono essere dichiarati** nella sezione REQUISITI del modello con l'autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (**artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000**) ivi inserita.

b) La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della SCIA ovvero con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale, a sua volta, corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica.

c) Per le unità locali fuori provincia della sede la competenza per la presentazione della SCIA è quella del Registro delle imprese nel quale viene denunciata l'apertura o la modifica dell'unità locale relativa all'inizio dell'attività di mediazione

d) Il modello da utilizzare **SPEDIZIONIERI** deve essere compilato:

- nella sezione "Scia";
- nella sezione "Requisiti" con indicazione dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività in argomento per il titolare di impresa individuale o per il legale rappresentante di impresa societaria o per eventuale preposto che svolga l'attività per conto dell'impresa;

e) Il modello può essere sottoscritto con firma autografa ed allegata fotocopia di un documento di identità scannerizzato e firmato digitalmente da un professionista incaricato, munito di apposita delega, con dichiarazione di conformità all'originale.

N.B. *A partire dal 12.05.2013 l'ufficio chiederà al titolare dell'impresa e/o al legale rappresentante della società la firma digitale.*

f) L'ufficio del Registro delle imprese verifica la regolare compilazione della modulistica registro imprese / r.e.a. inoltrata tramite l'applicativo Comunica e **delle dichiarazioni sostitutive** relativamente ai requisiti di legge provvedendo ad evadere la pratica registro imprese / r.e.a.

Per le verifiche successive nei 60 giorni previsti dall'art. 19 L. n. 241/90 su quanto dichiarato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l'ufficio attiverà, laddove possibile, le procedure di conformazione dell'attività prima dell'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Per le dichiarazioni sostitutive false o mendaci sono previste sanzioni penali.

Soggetti obbligati a presentare la SCIA, sono:

- Il Titolare di Impresa Individuale e tutti i Legali Rappresentanti di società che iniziano le attività di SPEDIZIONIERE
- I preposti che esercitano (in qualità di procuratori) l'attività, per conto dell'impresa

Allegati alla SCIA

- **attestazione del versamento** di € 168,00 sul c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate, **per tasse e concessioni governative**
- **(per il requisito finanziario) copia informatica della fideiussione** rilasciata da istituto bancario ed assicurativo, con dichiarazione di conformità all'originale in calce in file firmato digitalmente dal titolare di impresa individuale, dal legale rappresentante o dell'amministratore di impresa societaria, dal terzo intermediario/procuratore dell'invio telematico;
- **copia informatica attestante l'effettuato versamento alla Cassa Depositi e prestiti della Tesoreria provinciale dello stato della prevista cauzione pari all'importo di euro 258,23** (determinato dall'art. 1 della Legge 1138/1949), a favore della Cciaa, con dichiarazione di conformità all'originale in calce in file firmato digitalmente dal titolare di impresa individuale, dal legale rappresentante o dell'amministratore di impresa societaria, dal terzo intermediario/procuratore dell'invio telematico. L'originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere depositato presso l'Ufficio della Camera di Commercio abilitante all'attività di spedizioniere.

Nella Scia occorre inoltre dichiarare:

- che l'impresa non è attualmente in stato di fallimento.
- **N.B. Non è più richiesto che l'impresa sia in possesso della licenza di cui al Testo Unico di Pubblica Sicurezza o ne abbia fatto domanda al Comune competente** (art. 20 Dlgs. n. 147/2012 e circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3656/C del 12.09.2012 paragrafo 9.5)

4) MODIFICHE E/O CESSAZIONI

Nel caso in cui intervengano **modifiche e/o cessazioni riguardanti l'attività e delle persone** che partecipano a qualsiasi titolo all'attività dell'impresa (amministratori, soci partecipanti di società di persone e società di capitali, preposti etc.), le stesse devono essere denunciate nel termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento compilando in allegato alla modulistica R.I./REA il modello SPEDIZIONIERI alla sezione MODIFICHE, nel primo caso, ed alla sezione REQUISITI, nel secondo caso, se trattasi di nuova nomina per la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti da legge.*

**si rinvia al capitolo relativo.*

5) APERTURA UNITA' LOCALE

Occorre compilare il **modello SPEDIZIONIERI sezione SCIA e sezione Modifiche voce Inizio attività**

I soggetti legittimati alla presentazione delle modifiche e/o cessazione sono quelli indicati nell'apposito paragrafo "soggetti legittimati alla presentazione della SCIA".

Dovrà inoltre essere allegata l'attestazione del versamento di € 168,00 sul c/c 8003 intestato ad Agenzia delle Entrate, per tasse e concessioni governative se il preposto è di nuova nomina

E' dovuto il deposito cauzionale.

6) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Contestualmente alla denuncia al REA di cessazione dell'attività l'impresa dovrà compilare il riquadro Svincolo della cauzione del Modello Spedizionieri, per richiedere lo svincolo del deposito cauzionale pari all'importo di Euro 258,23 (determinato dall'art. 1 della L. 1138/1949), a favore della CCIAA, versato alla Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato.

La cessazione dell'attività e la liberazione della cauzione sono certificate nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa a cura del Conservatore del registro delle imprese.

7) DEPOSITO CAUZIONALE

Per lo svolgimento dell'attività di Spedizioniere è necessario effettuare un deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio della attività nella misura di euro 258,23;

La cauzione potrà essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo intestati all'impresa od al portatore.

La cauzione può essere prestata anche mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

In caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa di spedizioni, dovrà (come già illustrato nel precedente capitolo) essere utilizzato il riquadro Svincolo della cauzione del Modello Spedizionieri, per richiedere lo svincolo del deposito cauzionale pari all'importo di Euro 258,23 (determinato dall'art. 1 della L. 1138/1949), a favore della CCIAA, versato alla Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato.

La cauzione è dovuta sia per l'iscrizione di sede operativa che per l'apertura di una unità locale ovvero filiale operativa.

8) REQUISITI art. 6 L. n. 1442/1941 come modificato dall'art. 76 Dlgs. n. 59/2010

I **requisiti** devono essere posseduti dal Titolare dell'impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di società, eventuali preposti, immedesimati nell'impresa attraverso un Atto di Procura, depositato al Registro.

Società in nome collettivo: da tutti i soci in possesso di legale rappresentanza;

Società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari;

Società di capitali: dagli amministratori con poteri di legale rappresentanza (presidente, vicepresidente, amministratore unico, amministratori delegati per lo specifico ramo di attività).

◆ REQUISITI MORALI

Art. 7 L. n. 1442

I requisiti se riferiti alle società devono essere posseduti da tutti gli amministratori (Legale rappresentante - altri componenti dell'organo amministrativo che hanno la firma sociale, es. amministratore delegato), da tutti i soci di società di persone (escluso gli accomandanti nelle s.a.s.) - da tutti gli amministratori di consorzi - dai consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detengano una partecipazione > 10% - dai socie e consorziati per conto dei quali le società consortili i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica

amministrazione - nelle società ex art. 2506 c.c. a chi le rappresenta stabilmente nel territorio dello Stato

- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa;
- non avere subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione (art. 6 c. 1 L. 1442/1941 come riscritto dall'art. 76 del D.Lgs 59/2010*).

regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia

◆ **REQUISITI PROFESSIONALI**

a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;

b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;

c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata (*) nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 , all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione.

(*) titolare, legale rappresentante (Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Istitore, Socio Amministratore, Socio Accomandatario), Dirigente o dipendente impiegato di 1^o livello

d)(per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in paese terzo) riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (D.Lgs. 206/2007)

9) LE CAPACITA' FINANZIARIE

L'impresa che esercita l'attività di spedizioniere deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno € 100.000, 00.

Per le Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare l'ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato attraverso l'atto costitutivo e sue modificazioni.

In difetto, se cioè è inferiore a tale limite, occorrerà richiedere prestazioni integrative, fino alla concorrenza del limite di € 100.000,00 che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.

Per le ditte individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fideiussorie per importo globale non inferiore ad € 100.000,00.

10) SANZIONI

Le sanzioni previste sono quelle di cui agli artt. 11 e 12 L. n. 1442:

- censura
- Pagamento di una somma di denaro
- Provvedimento di sospensione per un periodo non superiore a sei mesi
- Inibizione perpetua dell'attività

I provvedimenti vengono annotati ed iscritti per estratto nel rea. A detti procedimenti accedono gli uffici registro delle imprese nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della L. n. 241/90, gli altri soggetti interessati

Sanzioni REA sono applicate qualora intervenute modifiche/cessazioni inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate le stesse non vengano denunciate con modello SPEDIZIONIERI sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

11) VERIFICA DINAMICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

Il Registro delle Imprese verifica, **almeno una volta ogni quattro anni** dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti preposti.

Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

12) RICORSI

Avverso i provvedimenti inibitori e sanzionatori riguardanti l'attività di Spedizioniere è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono inoltre esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali presso il TAR competente per territorio e il ricorso straordinario al Capo dello Stato

13) **REGIME TRANSITORIO (dal 12/05/2012 al 13/05/2013)**

Le norme transitorie previste dall'art. 11 del D.M. 26 ottobre 2011 individuano le modalità per l'aggiornamento, a richiesta e su domanda da parte dei soggetti interessati, dei dati, contenuti nel soppresso Ruolo Interprovinciale, al Registro delle imprese o nel r.e.a. entro il termine perentorio del 12 maggio 2013.

➤ **IMPRESE ATTIVE ED ISCRITTE NELL'ELENCO**

Tutte le imprese attive e iscritte nei soppressi Elenchi interprovinciali degli Spedizionieri fino al 12/05/2012 devono compilare il modello SPEDIZIONIERI sezione AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/Rea **per ciascuna sede o unità locale** dove viene svolta l'attività e inviarlo telematicamente al Registro delle Imprese della Camera di Commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale entro il 13/05/2013 (art. 10 Decreto 26.10.2011);

L'ufficio del registro delle imprese destinatario delle predette comunicazioni richiede alla Camera di commercio presso il cui elenco autorizzato l'impresa era iscritta, il trasferimento della posizione corredato dell'intero fascicolo. Detto trasferimento avviene entro quindici giorni dalla richiesta.

A scadere del termine verrà attivato, per le imprese inadempienti, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività.

14) **IMPRESE ESTERE**

Diritto di stabilimento

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro nell'Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell'attività nel proprio Paese, possono iniziare l'attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria.

Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l'attività se non aventi una sede o unità locale in Italia. In tal caso è necessario che l'impresa comunitaria nei 30 giorni precedenti l'inizio dell'attività in Italia presenti una dichiarazione di intenti al Ministero dello Sviluppo Economico.